

I brevetti in Svizzera

La Svizzera è fra i Paesi con il più alto numero di invenzioni. Infatti, causa anche la quasi totale assenza di materie prime, sono particolarmente forti diversi settori economici dove le invenzioni hanno un'importanza assoluta, come quelli dell'industria orologiera, degli strumenti di alta precisione, dell'elettrotecnica, dell'industria farmaceutica, dell'industria biotecnica ecc. Le aziende svizzere tradizionalmente investono molto nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti. Le scuole danno peso alla matematica ed alle materie scientifiche ed oltre alle università ci sono due istituti politecnici, a Zurigo e a Lausanne, di fama mondiale. Infine, è rilevante anche la buona protezione offerta dalle leggi svizzere di proprietà intellettuale e la presenza di molte istituzioni internazionali, fra cui l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

Vengono rilasciati brevetti d'invenzione solo per le invenzioni nuove, frutto di un'attività inventiva e utilizzabili industrialmente. È considerata nuova l'invenzione che non fa parte dello stato della tecnica, vale a dire che non è nota in alcuna parte del mondo al momento del deposito della domanda di brevetto.

I procedimenti che possono essere impiegati esclusivamente in ambito privato non possono essere brevettati. Non possono essere brevettate le creazioni puramente estetiche, le semplici idee, i sistemi di lotterie o di contabilità, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico, e le scoperte scientifiche considerate come la mera osservazione e descrizione di un fenomeno già presente in natura.

E' vietato, inoltre, brevettare le varietà vegetali o le razze animali, i procedimenti biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali (ad esclusione dei procedimenti microbiologici), le cellule staminali di embrioni umani, le linee di cellule staminali non modificate ed i procedimenti di clonazione di esseri umani. Tuttavia, le invenzioni relative alle varietà vegetali o alle razze di animali possono essere brevettate se l'invenzione non è limitata ad una singola varietà o razza (per esempio può essere brevettato un procedimento che dimostri come rendere resistenti a determinate malattie diversi vegetali o razze animali). Per ottenere un brevetto relativo ad un gene è necessario descrivere il procedimento necessario per il suo isolamento o la sua produzione tecnica e le possibilità d'applicazione della sequenza genetica.

Esistono essenzialmente tre tipi di procedure per l'ottenimento di un brevetto (si fa spesso ricorso all'assistenza di uno specialista, il *patent attorney*):

- A livello svizzero è necessario presentare una domanda all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) a Berna. La protezione conferita è limitata al territorio svizzero e a quello del Principato del Liechtenstein. La procedura di verifica della domanda dura generalmente tra i 3 e i 4 anni.
- Per una protezione a livello europeo è necessario depositare una domanda di brevetto presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) a Monaco di Baviera.
- Per una protezione ancora più ampia, la domanda è da depositare presso l'OMPI a Ginevra.

Il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo d'uso industriale dell'invenzione per una durata di 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto (per i medicinali è possibile richiedere una protezione ulteriore).

Il brevetto conferisce al suo titolare anche il diritto di decidere se i prodotti frutto dell'invenzione possono essere importati in Svizzera. L'utilizzo dell'invenzione, però, non dà diritto ad un monopolio ed è subordinato al rispetto delle leggi in vigore, per esempio le leggi sulla sicurezza dei prodotti e le norme sulla concorrenza; inoltre i terzi sono autorizzati ad utilizzare l'invenzione ai fini di ricerca e sviluppo.

Con un contratto di licenza il titolare di un brevetto può autorizzare un terzo ad utilizzare il suo brevetto. La licenza si può iscrivere nel registro dei brevetti dell'IPI; l'iscrizione è opponibile ai terzi. In assenza di sfruttamento dell'invenzione nei 3 anni dal rilascio del brevetto o in caso di interesse pubblico prevalente, il titolare del brevetto può essere costretto a conferire a terzi una licenza per l'uso del brevetto.

La protezione legale del titolare di un brevetto avviene tramite norme di diritto penale e civile previste dalla Legge federale sui brevetti d'invenzione ed eventualmente da convenzioni internazionali. Il titolare può chiedere al tribunale competente (con giudici solitamente specializzati) la cessazione di una violazione dei suoi diritti o introdurre un'azione per risarcimento dei danni e un'azione intesa a far accertare l'esistenza o l'inesistenza del brevetto o di una violazione di un brevetto. In pratica, molte liti sono risolte per via di conciliazione, prima o dopo l'inizio di procedure civili.

Oltre alla protezione dei tribunali, gli inventori fanno spesso ricorso al monitoraggio tecnologico proposto, per esempio, dall'IPI.

calderan@altenburger.ch